SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217/L

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1997, n. **356.**

Regolamento recante recepimento della direttiva 96/77/CE della Commissione del 2 dicembre 1996 riguardante i requisiti di purezza specifici degli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

97G0389

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 ottobre 1997.

Valore e determinazione di una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1997, che prevede, fra l'altro, l'emissione di un intero postale celebrativo della Manifestazione filatelica nazionale;

Visto il parere espresso della Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

E emessa, nell'anno 1997, una cartolina postale per l'interno celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di L. 800.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 g/mq; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; colori: policromia; tiratura: settecentomila esemplari.

Il recto della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, le leggende «JUNIORPHIL '97» e «MERANO - MERAN» separate con una linea bianca dall'impronta di affrancatura che raffigura due giovani filatelici, la scritta «ITALIA» ed il valore «800». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso è riprodotto un disegno di uno scorcio panoramico della città di Merano e lo stemma comunale; all'esterno della vignetta sono riportate le leggende «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE», «NATIONALE BRIEFMARKENAUSSTELLUNG» e le date «3-5/10/1997».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A8321

DECRETO 7 ottobre 1997.

Valore e determinazione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Milano, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti 10 giugno 1997, 28 giugno 1997 e il decreto in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Fiera di Milano;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera di Milano, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in alto a sinistra, il logo «FIERA MILANO», al centro, la facciata dei nuovi padiglioni, al Portello, caratterizzata dall'elemento architettonico «timpano» e, in alto a destra, la stilizzazione del Duomo di Milano. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A8322

DECRETO 7 ottobre 1997.

Valori e determinazione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale», nei valori di L. 800 e L. 900.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «Il Santo Natale»;

Visto il decreto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli appartenenti alla serie in parola da emettere nell'anno 1997, al presepe artistico del '500 custodito nella chiesa di S. Francesco a Leonessa e alla «Natività» del Pinturicchio conservata nella chiesa di S. Maria Maggiore a Spello;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1997, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Santo Natale» dedicati al presepe artistico del '500 custodito nella chiesa di S. Francesco a Leonessa, nel valore di L. 800 e alla «Natività» del Pinturicchio conservata nella chiesa di S. Maria Maggiore a Spello, nel valore di L. 900.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 800 raffigura un particolare del presepe artistico del '500, in terracotta policroma, custodito nella chiesa di San Francesco a Leonessa (Rieti). Completano il francobollo le leggende «NATALE», «CHIESA DI SAN FRANCESCO-LEONESSA», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

La vignetta del valore di L. 900 riproduce un particolare della «Natività», affresco del Pinturicchio realizzato, all'inizio del '500, nella Cappella Baglioni della chiesa di Santa Maria Maggiore a Spello (Perugia). Completano il francobollo le leggende «NATALE», «PINTURICCHIO-NATIVITÀ-SPELLO», la scritta «ITALIA» ed il valore «900».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

97A8323

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 settembre 1997.

Autorizzazione alla società Analysis del dott. Venturini Luigi S.r.l., in Settimo di Pescantina, al rilascio delle certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai tosaerba, dalle gru a torre e dagli escavatori idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:

86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);

88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);

87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);

Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226; 4 marzo 1994, n. 316; 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive sopra citate;

Vista la richiesta presentata dalla società Analysis del dott. Venturini Luigi S.r.l., con sede in via Bernardi n. 13, Settimo di Pescantina (Verona);

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nella circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società Analysis del dott. Venturini Luigi S.r.l., con sede in via Bernardi, 13, Settimo di Pescantina (Verona), ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decreta:

Articolo unico

1. La società Analysis del dott. Venturini Luigi S.r.l., con sede in via Bernardi, 13, Settimo di Pescantina (Verona), è autorizzata al rilascio delle certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre;

escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

tosaerba.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nelle pertinenti direttive elencate nelle premesse.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate devono essere riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria può procedere alla verifica delle procedure di certificazione svolte dalla società.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A8324

DECRETO 9 settembre 1997.

Autorizzazione alla società ECO S.r.l. - European Certifying Organization, in Ravenna, al rilascio delle certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai tosaerba, dalle gru a torre e dagli escavatori idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visti i decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 135, n. 136 e n. 137, di attuazione delle direttive CEE, rispettivamente:

86/662, 89/514 (limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici);

88/180, 88/181 (livello di potenza acustica dei tosaerba);

87/405 (livello di potenza acustica delle gru a torre);

Visti i decreti interministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994, n. 316; 25 marzo 1994, n. 317, recanti norme sulle condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla certificazione dei livelli di rumore prodotto dalle macchine di cui alle direttive sopra citate;

Vista la richiesta presentata dalla società ECO S.r.l. - European Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna;

Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nella circolare 25 febbraio 1993, n. 159258;

Considerato che la società ECO S.r.l. - European Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna, ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la designazione degli organismi di controllo;

Decreta:

Articolo unico

1. La società ECO S.r.l. - European Certifying Organization, con sede in via Brunelleschi, 119, Ravenna, è autorizzata al rilascio delle certificazioni CEE per i livelli di rumore emessi dai seguenti tipi di macchine individuate dalle direttive CEE in premessa:

gru a torre;

escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;

tosaerba.

2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nelle pertinenti direttive elencate nelle premesse.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate devono essere riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria può procedere alla verifica delle procedure di certificazione svolte dalla società.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa.

6. Nei casi di particolare gravità o qualora venga a cessare uno dei requisiti minimi di cui in premessa, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il direttore generale: VISCONTI

97A8325

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1997.

Modificazioni all'ordinamento della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11, comma 4, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, che dispone che la dotazione organica dei singoli livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali dell'ordinamento statale, le declaratorie, nonché le modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; che, infine, le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, che all'art. 1 ha determinato gli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica ed all'art. 2 ha stabilito che gli atti amministrativi diversi da quelli previsti all'art. 1, per i quali era adottata alla data di entrata in vigore della legge in questione la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra;

Visto l'art. 8, lettera *g)*, della citata legge 13 maggio 1983, n. 197, che dispone, tra l'altro, che sull'ordinamento ed organizzazione del personale della Cassa depositi e prestiti delibera il consiglio di amministrazione sulla base delle disposizioni, delle norme e degli accordi vigenti;

Visti i decreti presidenziali 4 agosto 1984, 4 agosto 1986 e 23 ottobre 1987, concernenti la suddetta materia;

Considerata la necessità di adeguamento dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione ai principi di razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina generale in materia di pubblico impiego, secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 8 e 11 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 197;

Rilevato che, tenuto conto di tutte le citate disposizioni di legge e delle esigenze organizzative della Cassa depositi e prestiti, si rende necessario disporre la ridefinizione delle modalità di accesso per la qualifica di capo dipartimento e vice direttore generale;

Vista la deliberazione in data 17 dicembre 1996, con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha stabilito, tra l'altro, la ridefinizione delle modalità d'accesso alle qualifiche di capo dipartimento e vice direttore generale;

Sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza espresso in data 12 febbraio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, come integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 9 *(Promozione a capo dipartimento).* — La qualifica di capo dipartimento, su proposta del direttore generale, è conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra gli appartenenti alla carriera dirigenziale con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 10 *(Nomina a vice direttore generale).* — La nomina a vice direttore generale viene conferita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, ad uno dei capo dipartimento».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 7 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 49

97A8316

DECRETO 15 settembre 1997.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti — da inserire nella serie speciale millesimo 1997 — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1997, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A8317

DECRETO 19 settembre 1997.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di Sant'Ambrogio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 209084 del 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di Sant'Ambrogio;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 50.000 commemorative del 1600° anniversario della morte di Sant'Ambrogio — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale del 21 aprile 1997 indicato nelle premesse — è determinato in L. 500.000.000 pari a n. 10.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 50.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 3 novembre 1997.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 50.000, commemorative del 1600° anniversario della morte di Sant'Ambrogio, direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, entro il 28 febbraio 1998 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi, L. 375.000;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione, L. 360.000.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8318

DECRETO 19 settembre 1997.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica Superiore di San Nicola di Bari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 209085 del 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica Superiore di San Nicola di Bari;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica Superiore di San Nicola di Bari — di cui al decreto ministeriale 21 aprile 1997 indicato nelle premesse — e determinato in L. 1.000.000.000 pari a n. 10.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 100.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 3 novembre 1997.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative dell'800° anniversario della dedicazione della Basilica Superiore di San Nicola di Bari, direttamente presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, entro il 28 febbraio 1998 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi, L. 750.000;

b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione, L. 720.000.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sara inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8319

DECRETO 19 settembre 1997.

Emissione delle serie speciali di monete - millesimo 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale n. 209083 del 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1997 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1997 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento «Caravelle», L. 1.000 bimetallica e L. 1.000 in argento celebrativa del 200° anniversario della nascita di Gaetano Donizetti.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1997 entro il 15 marzo 1998 direttamente presso la sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle seguenti condizioni:

prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi, L. 64.000;

da 101 a 2000 pezzi, L. 62.750;

oltre 2000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi, L. 60.800;

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi, L. 126.000;

da 101 a 1000 pezzi, L. 123.500;

oltre 1000 pezzi e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi, L. 119.700.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8320

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 ottobre 1997.

Ricostituzione del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge n. 93 del 7 marzo 1957, concernente le disposizioni relative al consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale (E.N.A.M.);

Visto l'art. 2, punto 2, comma *n)*, del testo coordinato derivante dal decreto ministeriale n. 298 del 21 ottobre 1994 e dalle modifiche ad esso apportate con i decreti ministeriali n. 367/1994, n. 106/1995, n. 111/1995 e n. 233/1995;

Vista la nota n. 907 del 7 ottobre 1997, con la quale l'ENAM ha comunicato l'esito delle votazioni per il rinnovo degli organi amministrativi dell'Ente, svoltesi nei giorni 2 e 3 del mese di giugno u.s.;

Preso atto del verbale n. 20 del 2 ottobre 1997, della commissione elettorale centrale, dal quale risultano eletti: in rappresentanza del personale direttivo il direttore didattico Allamprese Antonio; in rappresentanza del personale docente i signori Colturani Daniela, Bifulco Luigi, Ramero Pier Francesco, Grisley Nicola, Di Leo Anna Maria e Cavalluzzo Angelomaria;

Acquisite le designazioni del Ministero del tesoro nella persona del dott. Valenti Domenico (nota n. 121911 del 7 aprile 1997), del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella persona del dott. Nibbio Renato (nota n. 62199 del 24 febbraio 1997);

Vista la propria designazione nella persona del prof. Josa Raffaele;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), per la durata di un quadriennio, i signori:

prof. Josa Raffaele, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Valenti Domenico, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Nibbio Renato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Allamprese Antonio, direttore didattico in quiescenza;

Colturani Daniela, insegnante di scuola materna;

Bifulco Luigi, insegnante di scuola elementare;

Ramero Pier Francesco, insegnante di scuola elementare;

Grisley Nicola, insegnante in quiescenza;

Di Leo Anna Maria, insegnante di scuola elementare;

Cavalluzzo Angelomaria, insegnante di scuola elementare.

Art. 2.

La durata in carica, per quattro anni, del suddetto consiglio d'amministrazione, decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 ottobre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

97A8315

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 settembre 1997.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373: art. 3, comma 1. Schema di *addendum* al contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.a. (Deliberazione n. 176/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 4 giugno 1991, n. 186, istitutiva del CIPET;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Viste le leggi finanziarie 23 dicembre 1992, n. 500, 24 dicembre 1993, n. 538, 23 dicembre 1994, n. 725, e visto l'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

Visto l'art. 4 della legge 28 dicembre 1995, n. 550, che ha previsto un ulteriore apporto statale all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per un importo complessivo di 8.940 miliardi di lire, definendo percentuali minime di utilizzo a favore delle regioni dell'obiettivo 1 e per tipologie determinate di intervento e demandando la definizione degli investimenti come sopra finanziati ad apposito *addendum* al contratto di programma stipulato tra Governo e Ferrovie;

Vista la delibera 13 marzo 1996, con la quale questo Comitato si è pronunziato positivamente sullo schema del citato contratto di programma valido per il periodo 1994-2000, fornendo indicazioni per la predisposizione dell'atto integrativo di cui al citato art. 4 della legge n. 550/1995 e prevedendo in particolare che parte delle risorse non vincolate venisse destinata, in quanto necessario, a compensare le riduzioni operate dall'art. 2 del richiamato decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, al fine di favorire il processo di razionalizzazione produttiva in corso, ridetermina gli apporti al capitale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 725/1994 — come modificati dal richiamato decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995 — e dall'art. 4 della legge n. 550/1995;

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, che riduce autorizzazioni di spesa precedentemente disposte a favore delle Ferrovie dello Stato S.p.a. nella misura indicata alla tabella *E*;

Vista la nota n. 11712 del 23 luglio 1997 con la quale il Ministro dei trasporti ha trasmesso l'*addendum* al contratto di programma 1994-2000;

Preso atto che — come previsto al punto 6.5 del suddetto contratto di programma — è stata effettuata, a cura delle Ferrovie dello Stato S.p.a., un'analisi finanziaria degli interventi aggiuntivi proposti al fine di determinare, in termini di redditività aziendale, i ritorni attesi e che l'unità di controllo, svolgente funzioni di vigilanza nei confronti nella citata società, ha predisposto un'analisi di redditività in termini economico-sociali;

Preso atto che, come indicato da questo Comitato nella richiamata delibera del 13 marzo 1996, parte delle risorse è stata destinata a compensare le riduzioni operate dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, agli apporti statali all'aumento del capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. disposti in precedenza;

Considerato che, in sede di riparto delle risorse destinate alle aree depresse, sono state considerate ulteriori esigenze relative al comparto ferroviario;

Udita la relazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, che sottolinea come il citato *addendum* riservi una quota di circa il 41% delle risorse disponibili alle regioni dell'obiettivo 1 e che precisa che sono state sostanzialmente rispettate le altre percentuali minime fissate dal legislatore, posto che alcuni interventi inclusi tra i ricordati investimenti nelle regioni meridionali sono riconducibili alla tipologia degli investimenti sulle trasversali e per l'intermodalità e che le risorse non vincolate per legge sono destinate in larga misura ad interventi di mantenimento in efficienza e di manutenzione straordinaria, che hanno l'obiettivo di migliorare l'infrastruttura sull'intera rete nazionale e che possono essere considerati interventi di potenziamento della rete tradizionale;

Esprime parere favorevole

in ordine allo schema di contratto di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel testo allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

Impegna:

il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a riferire, nella prossima seduta di questo Comitato, sulla situazione complessiva del set-

tore ferroviario — con particolare riferimento allo stato di attuazione degli investimenti già approvati, all'utilizzo dei fondi comunitari e delle risorse aggiuntive a quelle previste dal contratto di programma 1994-2000 e dall'*addendum* di cui sopra, al «sistema alta velocità» — e sulle strategie di sviluppo del settore;

il Ministro dei trasporti e della navigazione a riferire altresì, nella prossima seduta, sullo stato aggiornato delle iniziative comunitarie concernenti la rete multimodale di trasporto e sulle relative fonti di finanziamento;

lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione a comunicare a questo Comitato, per una valutazione collegiale, i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in ordine allo schema di *addendum* al contratto di programma 1994-2000.

Roma, 25 settembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

97A8326

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 612, località Fradalini. Ricarica sede stradale Frandalini - Passo Rastrello, realizzazione tombino. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 15.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/301).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 612, località Fradalini. Ricarica sede stradale Frandalini - Passo Rastrello, realizzazione tombino. Comune di Zeri. Importo L. 15.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 184 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 612, località Fradalini - Ricarica sede stradale Frandalini - Passo Rastrello, realizzazione tombino. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 184 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8134

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 629, località Casa Bornia - Ricarica sede stradale e rifacimento tombini. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/302).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 629, località Casa Bornia. Ricarica sede stradale e rifacimento tombini. Comune di Zeri. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 175 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 629, località Casa Bornia - Ricarica sede stradale e rifacimento tombini. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 175 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8135

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 627, località Casa Biagi - Ricostruzione strada interno abitato e varie su strada Casa Biagi - Foce dei tre confini. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/303).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 627, località Casa Biagi. Ricostruzione strada interno abitato e varie su strada Casa Biagi - Foce dei tre confini. Comune di Zeri. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 176 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 627, località Casa Biagi - Riscostruzione strada interno abitato e varie su strada Casa Biagi - Foce dei tre confini. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 176 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8136

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 621, località Torricella - Ricostruzione tombini sede stradale per Torricella. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 25.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/304).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 621, località Torricella - Ricostruzione tombini sede stradale per Torricella. Comune di Zeri. Importo L. 25.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 182 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 621, località Torricella - Riscostruzione tombini sede stradale per Torricella. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 182 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8137

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 617, località Patigno - Ricostruzione fognatura per acque miste interno abitato. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/305).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 617, località Patigno - Ricostruzione fognatura per acque miste interno abitato. Comune di Zeri. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 192 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 617, località Patigno - Riscostruzione fognatura per acque miste interno abitato. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 192 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8138

ORDINANZA 18 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 614, località Codolo - Ricostruzione muro di sostegno causa area in frana sede stradale Codolo-Chiesa. Comune di Zeri. Importo dell'intervento L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/306).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 614, località Codolo - Ricostruzione muro di sostegno causa area in frana sede stradale Codolo-Chiesa. Comune di Zeri. Importo L. 20.000.000;

Visto che in data 11 settembre 1997 con nota n. 1726 il comune di Zeri ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 186 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 15 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 614, località Codolo - Riscostruzione muro di sostegno causa area in frana sede stradale Codolo-Chiesa. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta del comune di Zeri (ente attuatore) n. 186 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Zeri la presente ordinanza.

Firenze, 18 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A8139

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata in data 4 febbraio 1997, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 26 marzo 1997, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha proposto la modifica del vigente statuto della Università con l'inserimento, nell'Area della documentazione dell'indirizzo dei beni archivistici e librari del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, dell'insegnamento di «Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B)»;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Veduto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2168 del 23 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato nel senso che al capo III, sezione IV «Norme speciali per la facoltà di lettere e filosofia», all'art. 41 è aggiunto, nell'area della documentazione dell'indirizzo dei beni archivistici e librari del corso di laurea in conservazione dei beni culturali, dopo l'insegnamento di organizzazione informatica delle biblioteche (M13X), il seguente nuovo insegnamento:

Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico (L26B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 8 ottobre 1997

Il rettore: Bo

97A8327

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994, contenente la nuova tabella XXI di riordinamento del corso di laurea in «Fisica»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 29 ottobre 1996 intesa ad ottenere il riordinamento del corso di laurea in «Fisica» in adeguamento alla nuova tabella XXI;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in date 17 febbraio 1997 e 27 febbraio 1997, hanno approvato il riordinamento del corso di laurea in «Fisica» in base alla predetta tabella;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche di questa Università con nota rettorale n. 557 del 24 marzo 1997;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in «Fisica» di cui alla tabella XXI allegata al decreto ministeriale 23 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1994;

Visto la nota ministeriale n. 1276 del 17 giugno 1997, contenente il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella adunanza del 15 maggio 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'art. n. 68 relativo al corso di laurea in «Fisica» è soppresso e sostituito da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.

Art. 2.

Dopo l'art. 67 relativo al corso di laurea in «Matematica» con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Art. 3.

CORSO DI LAUREA IN FISICA
(Tabella XXI)

Art. 68 *(Accesso, durata ed organizzazione del corso).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di laurea è affine ai corsi di laurea in astronomia e scienza dei materiali ed ai corsi di diploma in metodologie fisiche e in scienza dei materiali.

Il consiglio di corso di laurea in fisica si riserva di definire dette affinità all'atto della presentazione di eventuali domande da parte di studenti interessati.

La durata degli studi del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base ed in successivi indirizzi di durata annuale, alcuni con contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane di insegnamento effettivo.

Il consiglio di corso di laurea in fisica delibera l'articolazione in semestri degli anni di corso entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. In assenza di delibera, si intende non modificata l'articolazione vigente.

L'attività didattica formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno 500 ore l'anno. Essa è comprensiva di esercitazioni numeriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività di tutorato, visite tecniche, prove parziali di accertamento, stesura e discussione di elaborati, applicazione di metodi computazionali a problemi fisici ed alla analisi dei dati, nonché eventuali altre forme di didattica.

Parte della attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nell'art. 70.

Un corso di insegnamento annuale monodisciplinare o di laboratorio è costituito da almeno centoventi ore, di cui almeno venti di esercitazioni o di elaborazione dei dati. Un modulo semestrale è equivalente alla metà di una annualità.

Entro il secondo anno del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, scelta fra: inglese, francese o tedesco.

Le modalità dell'accertamento consisteranno nella lettura e traduzione di brani di un testo di fisica. L'esito dell'esame sarà certificato con il relativo voto in trentesimi.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito diciotto annualità, di norma organizzate in diciassette corsi annuali e due corsi semestrali, e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a venti.

È consentita la organizzazione di una annualità in due moduli differenziati.

Inoltre, lo studente deve superare l'esame di laurea per conseguire il titolo di dottore in Fisica.

Art. 69 *(Manifesto degli studi).* — Il consiglio di corso di laurea in fisica dell'Università di Cagliari, all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, propone alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari di definire i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 secondo quanto riportato nel seguito.

In assenza di delibera entro il 30 settembre si intende confermato il manifesto dell'a.a. precedente.

Art. 70 *(Articolazione del corso di laurea).* — Il corso di studi si articola in un triennio (equivalente ad almeno 1500 ore utilizzate come riportato nell'art. 1) prevalentemente di formazione di base) ed un anno (equivalente ad almeno 500 ore) dedicato all'orientamento scientifico e professionale in uno degli indirizzi riportati al punto B.

A - FORMAZIONE DI BASE

Area formativa 1 - Matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, dell'algebra lineare, della geometria, della meccanica analitica e dei continui, ed in generale gli strumenti matematici di base necessari per lo studio della fisica.

Sono obbligatorie le seguenti 4 annualità:

Geometria

Analisi matematica I

Analisi matematica II

Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica

Area formativa 2 - Fisica

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica generale, dei metodi di misura delle grandezze fisiche, dell'analisi dei dati e delle tecniche del laboratorio di fisica, dei principi della dinamica classica e relativistica, della meccanica dei fluidi, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi a semiconduttore, dell'ottica classica.

Lo studente deve inoltre acquisire i fondamenti dell'elettrodinamica e della meccanica quantistica ed, in generale, le idee di base della fisica moderna. In particolare dovranno essere sviluppati i fondamenti della fisica teorica e dei metodi matematici connessi.

Deve inoltre impadronirsi della fenomenologia e dei modelli della fisica atomica e molecolare, della fisica della materia condensata, della fisica nucleare e subnucleare, nonché di elementi di astrofisica e cosmologia.

Sono obbligatorie le seguenti 9 annualità:

Fisica generale I
Fisica generale II
Esperimentazioni di fisica I
Esperimentazioni di fisica II
Esperimentazioni di fisica III
Fisica teorica
Metodi matematici della fisica
Struttura della materia
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Area formativa 3 - Chimica

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della chimica generale ed inorganica, con elementi introduttivi di chimica organica.

È obbligatoria la seguente annualità:

Chimica generale ed inorganica

che può essere accompagnata da esercitazioni numeriche e/o di laboratorio.

I corsi delle aree formative 1 e 2, quando non di esperimentazioni, sono accompagnati da esercitazioni numeriche che ne fanno parte integrante.

Per consentire al consiglio di corso di laurea in fisica di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al III anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al IV anno, richiedere, con domanda motivata, di cambiare l'indirizzo prescelto.

B - FORMAZIONE SCIENTIFICA E PROFESSIONALE

Il consiglio di corso di laurea, sulla base delle competenze locali e delle risorse disponibili, attiva i seguenti indirizzi:

teorico-generale (A, B);
fisica nucleare e subnucleare (B);
fisica della materia (B);
didattico e di storia della fisica (A, B, M);
fisica applicata (B, K).

Ciascuno di questi indirizzi è articolato in tre annualità e in due moduli semestrali (che, a richiesta dello studente, potranno essere sostituiti da un'unica annualità) in modo che, complessivamente, almeno due annualità siano strettamente caratterizzanti e, di queste, almeno una annualità corrisponda ad un laboratorio specialistico, ad eccezione dell'indirizzo teorico-generale per cui sara sufficiente un modulo semestrale a carattere fenomenologico o di laboratorio.

Conseguentemente i corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) Fisica generale I;
2) Esperimentazioni di fisica I;
3) Analisi matematica I;
4) Geometria.

II Anno:

5) Fisica generale II;
6) Esperimentazioni di fisica II;
7) Analisi matematica II;
8) Chimica;
9) Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Il corso di meccanica razionale con elementi di meccanica statistica dovrà contenere argomenti di meccanica analitica e un'introduttiva conoscenza degli insiemi microcanonico, canonico e grancanonico.

III Anno:

10) Metodi matematici della fisica;
11) Istituzioni di fisica teorica;
12) Esperimentazioni di fisica III;
13) Struttura della materia;
14) Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi di Fisica generale I, Analisi matematica I, Geometria, Fisica generale II, Analisi matematica II, Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica, Metodi matematici della fisica, Istituzioni di fisica teorica, Struttura della materia, Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare, sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Chimica può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti e di esami distinti.

Si può iscrivere al secondo anno del corso di laurea in fisica lo studente che abbia ottenuto le firme di frequenza di almeno tre insegnamenti fra quelli previsti per il I anno del corso di laurea in fisica.

Si può iscrivere al terzo anno del corso di laurea in fisica lo studente che abbia ottenuto le firme di frequenza di almeno sei insegnamenti e abbia superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato gli esami di Analisi matematica I, Analisi matematica II, Fisica generale I e Fisica generale II.

Gli studenti iscritti ripetenti possono frequentare ed ottenere l'attestato di frequenza di due corsi dell'anno successivo

Possono sostenere esami del quarto anno solo gli studenti che abbiano superato almeno otto esami.

Lo studente che richieda di essere iscritto al III od al IV anno non avendo ancora superato gli esami prescritti è iscritto con riserva. Alla data del 31 dicembre, qualora gli esami prescritti non siano stati superati, lo studente verrà iscritto fuori corso o, dietro sua richiesta, ripetente del terzo o quarto anno, rispettivamente.

Il docente del corso di insegnamento esperimentazioni di fisica III può non ammettere alla frequenza della parte pratica del corso lo studente che non abbia superato gli esami di esperimentazioni di fisica I ed esperimentazioni di fisica II.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi.

L'esame di meccanica razionale è propedeutico a quelli dei corsi del terzo anno.

Il corso di geometria è propedeutico a quelli del III anno.

Istituzioni di fisica teorica è propedeutico a fisica teorica.

Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare è propedeutico a fisica nucleare.

Le esperimentazioni di fisica III sono propedeutiche ai «Laboratori» del IV anno.

Metodi matematici della fisica, istituzioni di fisica teorica e struttura della materia sono propedeutici ai corsi del IV anno.

Art. 71 *(Indirizzi attivati).* — Il consiglio di corso di laurea ha scelto gli insegnamenti relativi agli indirizzi in modo che la preparazione scientifica e professionale sia perseguita coerentemente con le finalità degli indirizzi.

Delle annualità previste per ciascun indirizzo, oltre l'eventuale laboratorio specialistico, è previsto un solo corso annuale caratterizzante, mentre la restante annualità potrà essere scelta in un elenco comune per tutti gli indirizzi.

Indirizzo teorico-generale

È caratterizzante, quindi obbligatorio, il corso annuale di:

Fisica teorica.

Inoltre, l'indirizzo prevede due annualità di cui una annualità a scelta fra:

Astrofisica
Fisica delle particelle elementari
Fisica dello stato solido
Fisica nucleare
Fisica superiore
Meccanica statistica
Metodi computazionali della fisica
Teoria della gravitazione

ed una annualità a scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi e due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi; almeno uno di tali corsi semestrali dovrà essere a carattere fenomenologico.

Sinteticamente:

1) Fisica teorica;

2) un corso annuale a scelta fra:

Astrofisica
Fisica delle particelle elementari
Fisica dello stato solido
Fisica nucleare
Fisica superiore
Meccanica statistica
Metodi computazionali della fisica
Teoria della gravitazione;

3) un corso annuale a scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi;

4) due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi; almeno uno di tali corsi semestrali dovrà essere a carattere fenomenologico.

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

Sono caratterizzanti, quindi obbligatori, un corso annuale a scelta fra:

Fisica delle particelle elementari
Fisica nucleare

e il corso di:

Laboratorio di Fisica nucleare e subnucleare.

Inoltre, l'indirizzo prevede una annualità scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi e due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Sinteticamente:

1) Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare;

2) un corso annuale a scelta fra:

Fisica delle particelle elementari;
Fisica nucleare;

3) un corso annuale a scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi;

4) due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Indirizzo di fisica della materia

Sono caratterizzanti, quindi obbligatori, il corso annuale:

Fisica dello stato solido;

e il corso di:

Laboratorio di fisica della materia.

Inoltre, l'indirizzo prevede una annualità scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi e due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Sinteticamente:

1) Laboratorio di fisica della materia;

2) Fisica dello stato solido;

3) un corso annuale a scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi;

4) due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Indirizzo didattico e di storia della fisica

Sono caratterizzanti, quindi obbligatori, un corso annuale scelto fra:

Complementi di fisica
Storia della fisica

e il corso di:

Preparazione di esperienze didattiche.

Inoltre, l'indirizzo prevede una annualità scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi e due moduli semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Sinteticamente:

1) Preparazione di esperienze didattiche;

2) un corso annuale a scelta fra:

Complementi di fisica

Storia della fisica;

3) un corso annuale a scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi;

4) due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Indirizzo di fisica applicata

Sono caratterizzanti, quindi obbligatori, il corso annuale:

Fisica dei dispositivi elettronici

e il corso:

Laboratorio di tecnologie fisiche.

Inoltre, l'indirizzo prevede una annualità scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi e due moduli semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Sinteticamente:

1) Laboratorio di tecnologie fisiche;

2) Fisica dei dispositivi elettronici;

3) un corso annuale a scelta fra i corsi di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi;

4) due corsi semestrali scelti fra i corsi semestrali di cui all'elenco comune a tutti gli indirizzi.

Elenco dei corsi annuali a scelta, comuni a tutti gli indirizzi:

B05X Astrofisica

Astronomia

B01C Complementi di fisica

K01X Dispositivi elettronici (facoltà di ingegneria)

K01X Elettronica (facoltà di ingegneria)

B01A Fisica dei dispositivi elettronici

M07B Epistemologia (facoltà di lettere e filosofia)

B03X Fisica dei semiconduttori

B04X Fisica delle particelle elementari

B03X Fisica dello stato solido

B04X Fisica nucleare

B01A Fisica superiore

B02A Fisica teorica

B02A Meccanica statistica

B04X Radioattività

B03X Spettroscopia

B01C Storia della fisica

B02A Teoria della gravitazione

Sono corsi a carattere fenomenologico quelli evidenziati in **grassetto.**

Elenco dei corsi semestrali a scelta, comuni a tutti gli indirizzi:

A02A Analisi superiore I

A02A Analisi superiore II

B05X Astrofisica I

Astrofisica II

A04A Calcolo numerico I

A04A Calcolo numerico II

B02A Fisica dei sistemi dinamici

B04X Fisica delle particelle elementari I

B04X Fisica delle particelle elementari II

B03X Fisica dello stato solido I

A03X Fisica matematica I

A03X Fisica matematica II

B02A Fisica teorica I

B02A Fisica teorica II

A01C Geometria superiore I

A01C Geometria superiore II

A02A Istituzioni di analisi superiore I

A02A Istituzioni di analisi superiore II

A03X Istituzioni di fisica matematica I

A03X Istituzioni di fisica matematica II

A01C Istituzioni di geometria superiore I

A01C Istituzioni di geometria superiore II

B02A Meccanica statistica I

B02B Metodi computazionali della fisica I

B02B Metodi computazionali della fisica II

B03X Spettroscopia I

B02A Teoria della gravitazione I (Relatività)

B02A Teoria della gravitazione II (Cosmologia)

Sono corsi a carattere fenomenologico quelli evidenziati in **grassetto.**

Art. 73 *(Tesi di laurea).* — La tesi di laurea può essere assegnata solo allo studente che abbia superato tutti gli esami dei primi tre anni di corso.

Art. 74 *(Esame di laurea).* — Il corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea e consistono nella discussione di una dissertazione (tesi) scritta, alla quale non si richiede necessariamente carattere di ricerca originale, su un argomento pertinente all'indirizzo prescelto dallo studente e nel commento di due memorie di letteratura scientifica (tesine), preferibilmente su argomenti diversi da quello concernente la tesi, scelte fra tre presentate dal candidato.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale può venir fatta menzione nel certificato di laurea.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A8328

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1997.

Costituzione della seconda facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto rettorale in data 22 luglio 1993, con il quale, in esecuzione del piano di sviluppo 1991/93, è stato istituito il secondo corso di laurea in giurisprudenza, quale gemmazione per la istituenda seconda facoltà di giurisprudenza - Statale II;

Visto il decreto rettorale 9 luglio 1996, con il quale il suddetto corso di laurea è stato riordinato, in adeguamento alla nuova tabella III approvata con decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto la costituzione, a decorrere dall'anno accademico 1997/98, della seconda facoltà di giurisprudenza, nella quale confluirà il secondo corso di laurea in giurisprudenza, così come riordinato in conformità alla nuova tabella didattica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, a decorrere dall'anno accademico 1997/98, la seconda facoltà di giurisprudenza, nella quale confluirà il secondo corso di laurea in giurisprudenza, così come riordinato con decreto rettorale 9 luglio 1996, in conformità alla tabella III dell'ordinamento didattico universitario.

Art. 2.

La dotazione organica della seconda facoltà di giurisprudenza sarà costituita da tutti i professori di prima fascia e di seconda fascia e da tutti i ricercatori già afferenti al secondo corso di laurea in giurisprudenza, chiamati per trasferimento nonché vincitori di concorso su posti espressamente assegnati al secondo corso di laurea.

Alla seconda facoltà di giurisprudenza saranno altresì attribuiti i posti non ancora coperti di professore di prima fascia, di professore di seconda fascia e di ricercatore, anch'essi destinati al secondo corso di laurea in giurisprudenza, nonché i posti di personale tecnico ed amministrativo assegnati allo stesso corso di laurea, alla sua biblioteca e all'istituto di studi giuridici, istituto che sarà annesso alla nuova facoltà.

Art. 3.

In conseguenza della costituzione della seconda facoltà di giurisprudenza, lo statuto dell'Università degli studi di Milano viene modificato come segue.

Al titolo I «Disposizioni generali», l'art. 1 è così formulato:

«L'Università degli studi di Milano comprende le seguenti facoltà:

facoltà di giurisprudenza;

facoltà di giurisprudenza II;

facoltà di scienze politiche;

facoltà di economia;

facoltà di lettere e filosofia;

facoltà di medicina e chirurgia;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali II (con sede in Como);

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali III (con sede in Varese);

facoltà di farmacia;

facoltà di agraria;

facoltà di medicina veterinaria.

Al titolo II, concernente la facoltà di giurisprudenza, gli articoli dal n. 14 al n. 18, relativi al secondo corso di laurea in giurisprudenza, sono soppressi con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Dopo il titolo II, con lo scorrimento della numerazione dei successivi titoli ed articoli, sono inseriti quelli sotto riportati.

TITOLO III

SECONDA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 19. — La seconda facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 20. — Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 21. — Il corso di laurea in giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

1) area del diritto amministrativo;

2) area del diritto civile;

3) area del diritto commerciale;

4) area del diritto comparato e comunitario;

5) area del diritto costituzionale;

6) area del diritto del lavoro;

7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);

8) area del diritto penale;

9) area del diritto processuale civile;

10) area del diritto processuale penale;

11) area del diritto romano;

12) area della storia del diritto medioevale e moderno;

13) area economico-finanziaria;

14) area filosofico-giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui sopra, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno una annualità d'insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui sopra dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

Art. 22. — Tra il corso di laurea ed i corsi di diploma universitario che afferiscono alla facoltà di giurisprudenza vi è l'affinità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990.

Ai fini del conseguimento della laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualità fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione.

Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente le materie fondamentali ed obbligatorie, disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.

Art. 23. — Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:

a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III del decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori;

b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea;

d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento di cui al precedente comma 1, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Art. 24. — Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree di cui alle tabelle che seguono, viene fatto riferimento ai settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

A) Per l'area giuridica:

1) area del diritto amministrativo (- e della giustizia amministrativa): N10X;

2) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N05X;

3) area del diritto civile (- e del diritto di famiglia): N01X;

4) area del diritto civile e del diritto commerciale: N01X - N04X;

5) area del diritto commerciale (- e del diritto fallimentare): N04X - N15X;

6) area del diritto comparato e comunitario: N02X - N11X - N14X;

7) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N02X - N04X - N11X - N14X;

8) area del diritto costituzionale: N08X;

9) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N08X - N09X - N10X;

10) area del diritto del lavoro (- e della previdenza sociale): N07X;

11) area del diritto ecclesiastico: N12X;

12) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali): N14X;

13) area del diritto penale: N17X;

14) area del diritto processuale civile: N15X;

15) area del diritto processuale penale (- e dell'ordinamento giudiziario): N16X;

16) area del diritto romano: N18X;

17) area del diritto tributario: N13X;

18) area della storia del diritto medioevale e moderno: N19X;

19) area filosofico-giuridica (alla quale afferisce la disciplina informatica giuridica): N20X - N21X;

20) area storico-giuridica: N18X - N19X.

B) per le altre aree:

1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P02A - P02B - P02D;

2) area della finanza e della contabilità aziendale: P02C;

3) area della sociologia applicata: Q05B - Q05C - Q05D - Q05E - Q05F - Q05G;

4) area dell'economia politica: P01A;

5) area delle scienze dell'amministrazione: Q02X;

6) area economica: P01A - P01B - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I - P01J;

7) area economico-finanziaria: P01A - P01B - P01C - P01D - P01F - P01G - P01H - P01I - P01J.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 settembre 1997

Il rettore: MANTEGAZZA

97A8340

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1997.

Istituzione della facoltà di scienze politiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 inerente all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994/1996;

Vista la proposta del comitato universitario regionale di coordinamento della Calabria trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 29 marzo 1994, relativa al piano triennale di sviluppo 1994/1996 delle Università della Calabria e di Reggio Calabria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questo Ateneo relativamente all'istituzione della facoltà di scienze politiche;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1996;

Visto il verbale del 27 giugno 1996 con il quale il comitato regionale universitario di coordinamento della regione Calabria ha espresso parere favorevole all'istituzione della facoltà di scienze politiche;

Viste le delibere con le quali gli organi accademici di questo Ateneo hanno ribadito la richiesta di istituzione della facoltà di scienze politiche con le medesime procedure di cui al combinato disposto dei commi 2 e 6, della legge n. 245/1990, per «gemmazione» dalla facoltà di economia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 2 ottobre 1997;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopraindicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 1, lettera *A)* della parte prima, titolo primo, è aggiunta la facoltà di scienze politiche.

Nell'art. 22 del titolo primo, parte seconda, è aggiunta la laurea in scienze politiche.

Dopo la sezione IV del titolo secondo, parte seconda, è aggiunta la sezione V, corso di laurea in scienze politiche.

Dopo l'art. 62, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze politiche.

Sezione V

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 63.

Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Il corso di laurea in scienze politiche afferisce alla facoltà di scienze politiche ed ha durata quadriennale.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

Art. 64.

Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

I consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 65 e 66 e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 65.

Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

1) Diritto pubblico (N08X, N09X)

2) Economia politica (P0lA, P01F, P01G, P01H)

3) Scienza politica (Q02X)

4) Sociologia generale (Q05A)

5) Statistica (S01A)

6) Storia moderna (M02X) o Storia contemporanea (M04X)

7) Storia delle dottrine politiche (Q01B) o Storia delle istituzioni politiche (Q01C)

8) Diritto costituzionale comparato (N11X).

Le residue annualità d'insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

Diritto privato (N01X, N02X)

Filosofia politica (Q01A)

Organizzazione e diritto internazionale (N14X)

Politica economica (P01B)

Storia contemporanea (M04X) o Storia moderna (M02X)

Storia delle istituzioni politiche (Q01C) o Storia delle dottrine politiche (Q01B)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima ed una adeguata formazione metodologica.

Art. 66.

Il biennio di specializzazione può articolarsi al massimo in cinque indirizzi:

1) politico-amministrativo

2) politico-economico

3) politico-internazionale

4) storico-politico

5) politico-sociale

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento, anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

Indirizzo politico-amministrativo

Diritto amministrativo (N10X)

Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X)

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)

Diritto dell'economia (N05X)

Diritto e procedura penale (N17X)

Diritto finanziario (N13X)

Diritto privato (N01X, N04X)

Filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X)

Scienza politica, scienza dell'amministrazione (Q02X)

Sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E)

Storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X)

Storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X)

Storia delle istituzioni politiche (Q01C)

Indirizzo politico-economico

Contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C-N10X)

Demografia (S03A)

Diritto commerciale (N04X)

Diritto dell'economia (N05X)

Econometria (P01E)

Economia e politica dello sviluppo (P01H)

Economia e politica industriale (P01I)

Economia e politica monetaria (P01F)

Economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E)

Economia internazionale (P01G)

Economia politica - analisi economica (P01A)

Economia regionale (N01J)

Matematica per le scienze economiche e sociali (S04A)

Politica economica (P01B)

Scienza dell'amministrazione (Q02X)

Scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C)

Sociologia economica e del lavoro (Q05C)

Statistica economica (S02X)

Storia del pensiero economico (P01D)

Indirizzo politico-internazionale

Diritto comparato (N02X, N11X)

Diritto e organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N02X, N14X)

Economia e politica monetaria (P01F)

Economia internazionale (P01G)

Geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B)

Politica economica europea (P01B)

Scienza politica (Q02X)

Storia contemporanea (M04X)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B)

Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X)

Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B)

Teoria e politica dello sviluppo (P01H)

Indirizzo storico-politico

Filosofia della storia (M07C)

Filosofia politica (Q01B)

Geografia politica ed economica (M06B)

Storia contemporanea (M04X)

Storia del Paesi islamici (L14A)

Storia del diritto italiano (N19X)

Storia dell'Europa orientale (M02B)

Storia delle dottrine politiche (Q01A)

Storia delle istituzioni politiche (Q01C)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Storia del pensiero economico (R01D)

Storia economica (R03X)

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B)

Storia e istituzioni delle Americhe (Q03X)

Storia medievale e storia moderna (M01X - M02A)

Indirizzo politico-sociale

Demografia (S03A)

Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X)

Etnologia e antropologia culturale (M05X)

Organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B)

Politica economica (P01B)

Politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A)

Psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C)

Sociologia dei fenomeni politici (Q05E)

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B)

Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)

Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D)

Sociologia giuridica e mutamento sociale, Sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G)

Scienza politica, politiche pubbliche (Q02X)

Statistica sociale (S03D).

Il biennio di specializzazione è organizzato dalla facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere gli insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelli attivati nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'università o di altre università, in Italia o

all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Art. 67.

Nello statuto dell'Università degli studi della Calabria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

Dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica

Istituzioni di diritto e procedura penale

Informatica giuridica

Teoria e tecnica della normazione e dell'interpretazione

Storia del diritto italiano

Storia dell'amministrazione dello Stato italiano

Dipartimento di sociologia e scienza politica

Storia moderna

Storia delle relazioni internazionali

Scienza dell'amministrazione

Politica dell'ambiente

Psicologia sociale

Psicologia politica

Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa

Sociologia dell'ordinamento giudiziario

Dipartimento di economia politica

Metodi statistici per l'analisi e la valutazione dei servizi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 8 ottobre 1997

Il rettore: FREGA

97A8363

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli artticoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 5 febbraio 1997, intesa ad ottenere la trasformazione di un posto di assistente del ruolo ad esaurimento, resosi vacante a seguito di dimissioni del titolare, in un posto di ricercatore universitario;

Vista la proposta del senato accademico del 17 luglio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 21 luglio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella *B*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», del nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni, il numero dei posti di ricercatore universitario previsti per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di una unità e diventa:

«Facoltà di medicina e chirurgia A. "Gemelli" 484».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 ottobre 1997

Il rettore: BAUSOLA

97A8329

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 ottobre 1997, n. 7.

Decreto 29 luglio 1997, n. 331: elementi per l'applicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 1° ottobre 1997, è stato pubblicato il decreto 29 luglio 1997, n. 331, recante norme per la definizione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale delle amministrazioni pubbliche.

L'art. 1 del suddetto regolamento individua nel personale «in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva indicati nella tabella *B* allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335» i destinatari delle disposizioni del regolamento medesimo.

Considerate le richieste di chiarimenti pervenute ed ai fini di una corretta applicazione del regolamento in parola, si richiama il disposto dell'art.1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cui si collega la citata tabella *B*, il quale fissa come requisito minimo per usufruire delle disposizioni di cui al decreto n. 331 un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni collegata, per gli anni 1996-1997, ad un'età minima di 52 anni che, a partire dal 1998, varia progressivamente e cronologicamente come indicato nella tabella medesima alla colonna 1. Si prescinde, invece, dall'età anagrafica per il personale in possesso di un'anzianità contributiva minima di 36 anni per il triennio 1996-1998, anch'essa variabile in senso crescente a partire dal 1999, come riportato nella surriferita tabella alla colonna 2.

p. *Il Ministro:* BETTINELLI

97A8330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 8 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hiromoto Seki, ambasciatore del Giappone, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 8 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Arif Ayub, ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 8 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carl Dietrich Wolfgang Vitzthum von Eckstäft, ambasciatore della Repubblica di Finlandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 8 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ricardo Antonio Duque Jaen, ambasciatore della Repubblica di Panama, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 8 ottobre 1997 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Soendaroe Rachmad, ambasciatore della Repubblica di Indonesia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

97A8331

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1731,06
ECU	1922,86
Marco tedesco	975,41
Franco francese	290,97
Lira sterlina	2818,68
Fiorino olandese	865,79
Franco belga	47,303
Peseta spagnola	11,562
Corona danese	256,11
Lira irlandese	2561,10
Dracma greca	6,229
Escudo portoghese	9,578
Dollaro canadese	1249,32
Yen giapponese	14,269
Franco svizzero	1172,01
Scellino austriaco	138,58
Corona norvegese	243,06
Corona svedese	227,29
Marco finlandese	326,34
Dollaro australiano	1266,44

97A8429

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia Domus», con sede in Arborea (Oristano), costituita il 12 novembre 1970 per rogito notaio Carlo Passino, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Mocci Giorgio, via Numaghi, 1, frazione Numaxineddu (Oristano).

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio Comedart», con sede in Amatrice (Rieti), costituita il 31 marzo 1989 per rogito notaio dott. Rodolfo Rienzo, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. proc. Raffaello Augusto Principi, residente in via delle Orchidee, 44 - 02100 Rieti.

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1997 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Coltivatori uniti», con sede in Moricone (Roma), costituita il 27 maggio 1967 per rogito notaio I. Gazzilli di Roma, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, la dott.ssa Francesca Di Salvo, residente in Roma, via Francesco d'Ovidio, 34.

97A8410

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Finanziamento del progetto per la costruzione di una unità di trattamento nell'ambito dell'impianto di depurazione del comune di San Salvo per il recupero di acqua per uso agricolo. (Programma ENVIREG).

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1997 è approvato l'intervento «Progetto per la costruzione di una unità di trattamento nell'ambito dell'impianto di depurazione del comune di San Salvo per il recupero di acqua per uso agricolo» per l'importo di L. 1.200.000.000 che graverà sui fondi comunitari FEOGA.

97A8366

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «I Ricostruttori» in Casalbeltrame

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1997 l'associazione «I Ricostruttori», con sede in Casalbeltrame (Novara), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

97A8332

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1997 concernente: «Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva 77/99/CEE, già modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale; attuazione della decisione della Commissione 94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della disposizione di cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino, dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla tabella di cui all'allegato *C*, capitolo II, lettera B), al punto 8, riportata nella prima colonna della pag. 51, sono apportate le seguenti rettifiche:

la predetta tabella deve intendersi unica, senza lo spazio tra la parte riferita ai «BOVINI» e quella riferita ai «SUINI»;

inoltre, la voce «Altri grassi animali» nella prima colonna della tabella, deve intendersi riportata in lettere maiuscole: «ALTRI GRASSI ANIMALI», in quanto è equivalente alle voci «BOVINI» e «SUINI» e riguarda i grassi ottenuti da altre specie animali.

97A8333

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1996 concernente: «Accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla ditta Calzature SICA S.a.s. di Andreotti Gianni e C. contro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché nei confronti di Patelli dott. Tullio - Farmacia e Beretta Maria Teresa per l'annullamento delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 8 e 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché di ogni atto comunque connesso, presupposto e conseguente a quello impugnato (RI/1005)». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1997).

In calce al decreto citato in epigrafe, riguardante l'oggetto sopra indicato, alla pag. 3, prima colonna, della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, il nominativo del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato firmatario del decreto medesimo, invece di: «*BERSANI*», deve intendersi e leggersi: «*CLÒ*».

97A8430

Comunicato relativo alla circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1997, n. 2791193, concernente: «Programma operativo multiregionale "Industria, artigianato e servizi alle imprese". Attuazione misure 1.2 e 3.2. - Sostegno alla domanda di servizi reali». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1997).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 27, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Circolare *30* ottobre 1997, n. 2791193.», leggasi: «Circolare *3* ottobre 1997, n. 2791193.».

97A8334

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 9 7 *

L. 1.500